

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (66)537

Vol. 1966/0126

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(66) 537 def.

Bruxelles, 22 dicembre 1966

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativa ai contingenti tariffari contrattuali e
supplementari di carni bovine congelate

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(66) 537 def.

RELAZIONE

L'articolo 4 del regolamento n. 14/64/CEE relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine prevede che, oltre al contingente tariffario di 22.000 tonnellate consolidato nell'ambito del GATT al dazio del 20%, può essere fissato un contingente tariffario supplementare per le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni congelate destinate, sotto controllo doganale, all'industria di trasformazione.

Dopo il 1° novembre 1964, data di entrata in vigore del regolamento n. 14/64/CEE, sono stati aperti 2 contingenti tariffari supplementari : uno di 33.000 tonnellate per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1965.

Al di fuori di questi due periodi, per soddisfare agli obblighi della CEE nei confronti del GATT e per approvvigionare in condizioni soddisfacenti l'industria trasformatrice della Comunità, i prelievi nei confronti dei paesi terzi e i dazi doganali per le carni congelate sono stati sospesi durante il periodo di minore produzione.

La sospensione, che è stata totale per i prelievi e parziale per i dazi doganali, è stata applicata da tutti gli Stati membri durante la prima parte del 1965, e soltanto da alcuni Stati membri durante la prima parte del 1966. Il regolamento n. 3/66/CEE del Consiglio del 20 gennaio 1966, successivamente prorogato, aveva infatti autorizzato gli Stati membri a sospendere i prelievi nei confronti dei Paesi terzi durante il periodo compreso fra il 31 gennaio e il 31 marzo 1966, senza peraltro fare di tale sospensione un obbligo.

Anche se non tutti gli Stati membri si sono avvalsi dell'autorizzazione a sospendere i prelievi fino al 31 marzo 1966, gli obblighi della CEE nei confronti del GATT sono stati soddisfatti, poiché tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1966 è stato importato senza prelievo un quantitativo di carni congelate largamente superiore a 22.000 tonnellate.

Alle fine del 1966 la situazione degli approvvigionamenti di carni congelate differisce leggermente da quella alla fine del 1965 ; nel 1965, infatti, era stato aperto in sospensione di prelievo un contingente tariffario di 33.000 tonnellate di carni congelate destinate alla trasformazione, mentre nel 1966 le carni congelate importate nell'ultimo trimestre dell'anno sono

.../...

state gravate del prelievo che era in vigore in tutti gli Stati membri. Inoltre, due Stati membri, ossia la Germania e la Francia, hanno praticato interventi sui loro mercati.

1. A prescindere dal contingente tariffario di 22.000 tonnellate consolidato nell'ambito del GATT e per il quale la Comunità è tenuta a prevedere una sospensione del prelievo, il regime delle carni congelate potrebbe essere quello del bestiame vivo e delle carni fresche.

Tuttavia, tenuto conto delle necessità dell'industria di trasformazione della Comunità, che non possono essere interamente coperte dalla produzione interna, è stata decisa nel regolamento n. 14/64/CEE la possibilità di applicare un regime che favorisce l'importazione di carni congelate destinate alla trasformazione rispetto al bestiame vivo e alle carni fresche.

Poiché, malgrado le attuali scorte di carni congelate di origine comunitaria è lecito ritenere che tale necessità non potrebbero essere coperte dalla produzione comunitaria, sembra opportuno proporre, a decorrere dal 1° gennaio 1967, un regime particolare per le carni congelate che prevede la non riscossione del prelievo all'importazione.

2. La soppressione del prelievo, risulti essa da un obbligo o da un'autorizzazione, potrebbe essere prevista per un periodo determinato coincidente con il periodo di minore produzione nella Comunità. Questa soluzione ha tuttavia l'inconveniente di favorire la costituzione di scorte a scopi speculativi che, al momento della loro immissione sul mercato, gravano sui corsi dei mercati comunitari in un'epoca che non sempre è la più favorevole.

3. Tenuto conto delle obiezioni che si possono formulare nei confronti del sistema sopra esposto, la Commissione ritiene che per il 1967 convenga applicare il regolamento n. 14/64/CEE, in particolare l'articolo 4, prevedendo l'apertura di due contingenti tariffari : il contingente tariffario contrattuale di 22.000 tonnellate e un contingente tariffario supplementare di carni congelate destinate alla trasformazione sotto controllo doganale.

.../...

Contingente tariffario contrattuale

Si propone di aprire tale contingente tariffario il 1° gennaio 1967 al dazio del 20% e di ripartirlo tra gli Stati membri tenendo conto delle necessità relative di ciascuno di essi e del fatto che due Stati membri, cioè la Francia e la Germania, dispongono di scorte di carni congelate provenienti da intervento.

Contingente tariffario supplementare

Nei primi 7 mesi del 1966 sono state importate nella Comunità 129.524 tonnellate di carni congelate ripartite come segue :

U.E.B.L.	5.338 tonnellate, cioè il	4,1 %
Germania	28.842 " "	il 22,3 %
Francia	9.683 " "	il 7,5 %
Italia	71.175 " "	il 54,9 %
Paesi Bassi	14.486 " "	il 11,2 %

Si propone di aprire per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 1967 un contingente tariffario supplementare al dazio del 20% per 58.000 tonnellate di carni congelate destinate al consumo sotto controllo doganale. La somma dei due contingenti tariffari, cioè 80.000 tonnellate, sarebbe inferiore alle importazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 luglio 1966, ma la diminuzione è giustificata dall'esistenza di una scorta di carni congelate di origine comunitaria e da un leggero aumento della produzione prevedibile nei primi mesi del 1967 rispetto ai primi mesi del 1966. La ripartizione di tale contingente tariffario deve essere realizzata in modo da garantire ai produttori della Comunità una parità d'accesso affinché, non vengano falsate, le condizioni di concorrenza tra le industrie trasformatrici. Bisogna dunque ricercare un metodo di gestione che permetta di effettuare le importazioni nei diversi Stati membri ad un ritmo sensibilmente uguale, onde evitare qualsiasi rischio di discontinuità nel ripristino della protezione esistente al momento dell'apertura del contingente tariffario. Per raggiungere tale obiettivo, bisogna proporre una ripartizione del contingente tariffario di 58.000 tonnellate in due parti. La prima, di 45.000 tonnellate, rappresenta la parte preponderante del contingente tariffario e sarà suddivisa tra gli Stati membri sulla base delle importazioni realizzate durante i primi sette mesi del 1966 e tenuto conto di un adattamento effettuato in funzione delle necessità dichiarate da taluni Stati membri e delle scorte di carni congelate d'intervento detenute dalla Francia e dalla Germania.

.../...

La seconda parte, di 13.000 tonnellate, costituirà una riserva la cui distribuzione tra gli Stati membri sarà effettuata dalla Commissione in funzione delle necessità e delle importazioni realmente effettuate.

La ripartizione proposta della parte di 48.000 tonnellate del contingente tariffario è la seguente:

UEBL	2.900 tonnellate
Germania	7.200 tonnellate
Francia	2.800 tonnellate
Italia	25.100 tonnellate
Paesi Bassi	7.000 tonnellate

Affinché non vi sia soluzione di continuità tra il contingente tariffario contrattuale e il contingente tariffario supplementare, è previsto che ciascuno Stato membro aprirà la sua quota-parte del contingente tariffario supplementare appena saranno stati rilasciati i titoli d'importazione corrispondenti alla sua quota-parte del contingente tariffario contrattuale.

Infine, è previsto che, per tener conto di eventuali necessità supplementari, il contingente tariffario autonomo potrà essere aumentato anteriormente al 1° giugno 1967.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativa ai contingenti tariffari contrattuali e
supplementari di carni bovine congelate

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 111;

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1) e in particolare gli articoli 4 e 18;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 14/64/CEE prevede la possibilità di fissare, oltre al contingente tariffario di 22.000 tonnellate di carni congelate consolidato nell'ambito del GATT al dazio del 20%, un contingente tariffario per le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni congelate destinate, sotto controllo doganale, alla trasformazione;

Considerando che, in particolare a causa della penuria di carni congelate destinate alla trasformazione nella Comunità; è opportuno aprire, per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 1967, un contingente tariffario supplementare di 58.000 tonnellate;

Considerando che, a causa della difficoltà di determinare con precisione, per il periodo in oggetto, le necessità di carni congelate destinate alla trasformazione di alcuni Stati membri, è opportuno prevedere la possibilità di aumentare il contingente tariffario supplementare anteriormente al 1° giugno 1967;

.../...

(1) G.U. n. 34 del 27.2.1964, pag. 562/64.

Considerando che le importazioni nella Comunità di carni bovine congelate in provenienza dai paesi terzi ammontano, per i primi 7 mesi del 1965 e del 1966, a 130.000 tonnellate circa; che attualmente è lecito supporre che il fabbisogno d'importazione nel corrispondente periodo del 1967 non sarà inferiore; che in tali condizioni il volume del contingente tariffario supplementare di 58.000 tonnellate già considerato potrebbe rappresentare il 45% circa di detto fabbisogno; che, tenuto conto in particolare dell'irregolarità delle importazioni di carni bovine congelate in provenienza dai paesi terzi quale si manifesta da uno Stato membro all'altro, è necessario, per garantire nei limiti del possibile uno smaltimento rapido, ad un ritmo sensibilmente uguale, di tale contingente tariffario supplementare, effettuare una prima ripartizione provvisoria tra gli Stati membri di una determinata parte del volume del contingente e costituire una riserva con il saldo di detto volume; che occorre procedere alla ripartizione sulla base delle importazioni effettuate dagli Stati membri durante il più recente periodo di riferimento, cioè nei primi 7 mesi del 1966; che bisogna tuttavia tener conto in particolare delle scorte di carni congelate detenute dalla Germania e dalla Francia;

Considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento n. 14/64/CEE, i prelievi non si applicano alle importazioni in provenienza dai paesi terzi realizzate nei limiti dei contingenti tariffari; che, sulla base del regolamento n. 188/66/CEE (1), il Consiglio ha autorizzato il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e la Repubblica italiana a maggiorare i prelievi applicabili ad alcune importazioni in provenienza dai paesi terzi; che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento, la maggiorazione deve essere applicata a tutte le importazioni dell'insieme dei prodotti interessati in provenienza dai paesi terzi; che è pertanto necessario prevedere la non applicabilità del regolamento n. 188/66/CEE alle importazioni di carni congelate realizzate nei limiti dei contingenti tariffari.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

.../...

(1) G.U. n. 127 del 26.11.1966, pag. 3710/66.

Articolo 1

Il contingente tariffario di 22.000 tonnellate di carni bovine congelate consolidato nell'ambito del GATT al dazio del 20% è ripartito tra gli Stati membri come segue:

Germania	1.000 tonnellate
Francia	1.400 tonnellate
Italia	16.000 tonnellate
Paesi Bassi	2.200 tonnellate
UEBL	1.400 tonnellate

Articolo 2

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 1967, è aperto un contingente tariffario supplementare al dazio del 20% per 58.000 tonnellate, espresse in carne non disossata, di carni congelate della specie bovina domestica, della voce ex 02.01 A II della tariffa doganale comune, destinata alla trasformazione sotto controllo doganale.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato, può fissare e ripartire anteriormente al 1° giugno 1967 un importo supplementare per tener conto delle eventuali necessità.

Articolo 3

Una prima parte di 45.000 tonnellate, espresse in carne non disossata, del contingente tariffario supplementare di cui al primo comma dell'articolo precedente è ripartito tra gli Stati membri come segue:

Germania	7.200 tonnellate
Francia	2.800 tonnellate
Italia	25.100 tonnellate
Paesi Bassi	7.000 tonnellate
UEBL	2.900 tonnellate

Ciascuno Stato membro apre la sua quota-parte supplementare qual è stata determinata al comma precedente non appena sono stati rilasciati i titoli d'importazione corrispondenti alla sua quota-parte del contingente tariffario contrattuale fissata all'articolo 1. Esso ne informa quindi la Commissione e gli altri Stati membri.

.../...

Il saldo del contingente tariffario costituisce una riserva di 13.000 tonnellate, espresse in carne non disossata, che la Commissione, dopo consultazione degli Stati membri nell'ambito del Comitato di gestione, ripartisce in funzione delle necessità complementari e in modo che prevedibilmente lo smaltimento totale del contingente tariffario intervenga secondo un ritmo sensibilmente uguale nei diversi Stati membri.

La Commissione informa tutti gli Stati membri in merito alle ripartizioni effettuate in conformità del presente comma.

Articolo 4

1. Appena sono aperte possibilità d'importazione nel quadro dei contingenti tariffari di cui agli articoli 1 e 2, gli Stati membri sospendono la riscossione dei dazi doganali e dei prelievi negli scambi intracomunitari di carni congelate.
2. Per il computo a valere sui contingenti tariffari di cui al paragrafo precedente, 100 chilogrammi di carne disossata equivalgono a 130 chilogrammi di carne non disossata.

Articolo 5

Appena in uno Stato membro le importazioni effettivamente realizzate raggiungono il 95% della quota-parte risultante dall'applicazione dell'articolo 3, primo comma e, se del caso, terzo comma, tale Stato membro ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fissa la data in cui verrà ristabilita la riscossione dei dazi doganali ed eventualmente dei prelievi negli scambi intracomunitari di carni congelate.

Articolo 6

I quantitativi attribuiti sono gestiti da ciascuno Stato membro secondo le proprie disposizioni amministrative.

Articolo 7

La Commissione esamina periodicamente il grado di utilizzazione effettivo, in base alla notifica alla Commissione da parte degli Stati membri dei quantitativi corrispondenti ai titoli d'importazione rilasciati e dei quantitativi effettivamente importati nel quadro del contingente tariffario.

Articolo 8

Le disposizioni del regolamento n. 188/66/CEE non si applicano alle importazioni in provenienza dai paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato II, sezione b), punti da 8 a 13 del regolamento n. 14/64/CEE realizzate nei limiti dei contingenti tariffari di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il Presidente